



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 132 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 03 OTTOBRE 2005.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZIONE DISTACCATA DI MOLFETTA – ATTO
DI CITAZIONE IN APPELLO AD ISTANZA DELLA TRASPORTI
FEDERICO S.N.C. PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 118/2004
DEL G.D.P. DI MOLFETTA (RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO
STRADALE DEL 03.06.1997).**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **06 ottobre 2005** al **21 ottobre 2005**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Las G.C., con delibera n. 193 del 22.03.1999, affidò il patrocinio all'Avv. Luigi Camporeale per la rappresentanza dell'Ente nel giudizio civile n. 138/99 R.G.A.C.O., instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dalla "Trasporti Federico S.n.c." di Federico Geremia & C., in persona dell'omonimo titolare legale rappresentante, per il risarcimento dei danni (quantificati in £. 10.263.750 per danni materiali e £. 4.500.000 per fermo automezzo oltre interessi e spese, diritti ed onorari di causa) riportati dall'autotreno in proprietà in occasione del sinistro verificatosi in data 03.06.1997 all'altezza del ponte ferroviario ubicato sulla s.p. Molfetta-Terlizzi;

Il Giudice adito, con sentenza n. 118/04, non avendo avuto alcun elemento di prova idoneo a soddisfare le esigenze probatorie poste in luce nella motivazione della sentenza stessa, ha respinto la domanda attrice con la condanna della stessa alla rivalsa in favore del Comune convenuto delle spese di giudizio, liquidate in € 1.592,97, dei quali € 92,97 per spese ed € 1.500,00 per diritti ed onorari, nonché spese generali, CPA e IVA;

con atto di citazione in appello proposto dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. distaccata di Molfetta (udienza **03 novembre 2005**) e notificato al Ns. domicilio legale, la Trasporti Federico ha chiesto, nel merito, in totale riforma della prefata sentenza, di accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Molfetta nella determinazione dell'incidente di cui trattasi e la condanna dello stesso Ente al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 5.300,78 per danni materiali ed € 2.324,06 per fermo mezzo, oltre interessi dal dovuto al saldo, spese diritti ed onorari di causa dei due gradi di giudizio, con rimborso dell'importo di € 2.641,19, nonché interessi dal dovuto al saldo corrisposti dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;

Tutto quanto sopra premesso,

Ritenuto necessario, verificata l'infondatezza della domanda e alla luce della favorevole statuizione del Giudice con la detta sentenza, costituirsi nel giudizio in appello proposto c/ il Comune di Molfetta dalla "Trasporti Federico S.n.c. di Federico Geremia & C., come legalmente rappresentato, per la difesa dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta - delle ragioni tutte del Comune;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Luigi Camporeale, da Molfetta che già difende la P.A. nel primo grado del giudizio;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato in appello dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Molfetta proposto dalla ditta Trasporti Federico S.n.c. di Federico Geremia & C., come legalmente rappresentata, meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all'Avv. Luigi Camporeale, con studio in Molfetta, alla Via S. Angelo n. 66.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze professionali in favore del professionista incaricato.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso

altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 4) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 5) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 6) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
